



Photo By Bidgee - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7810548>



Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura

AVVISO PUBBLICO MISURA 10 AGRICOLTURA INTEGRATA

Sottomisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Operazione 10.1.1 Produzione integrata

Annualità 2017

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.basilicatapsr.it | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it | twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)

Ufficio UECA



Sommario

Art. 1 - Definizioni	1
Art. 2 - Premessa.....	2
Art. 3 - Riferimenti normativi	3
Art. 4 - Descrizione dell' Operazione	5
Art. 5 - Soggetti beneficiari.....	5
Art. 6 - Requisiti di ammissibilità	5
Art. 7 - Localizzazione.....	6
Art. 8 - Criteri di selezione	7
Art. 9 - Impegni specifici collegati all'Operazione	7
Art. 10 - Condizionalità ed altri impegni	10
Art. 11 - Combinabilità con altre operazioni o misure del programma	10
Art. 12 - Disponibilità finanziaria	11
Art. 13 - Forma ed intensità del sostegno	11
Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande	11
Art. 15 - Modifica della domanda	12
Art. 16 - Istruttoria delle domande di aiuto	12
Art. 17 - Motivi di irricevibilità o esclusione.....	13
Art. 18 - Approvazione e concessione degli aiuti.....	13
Art. 19 - Controlli e pagamenti	13
Art. 20 - Cause di Forza maggiore e cessione di aziende	13
Art. 21 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi	15
Art. 22 - Clausole di revisione	15
Art. 23 - Responsabile di Misura e responsabile del procedimento	15
Art. 24 - Informazione e Pubblicità	15
Art. 25 - Disposizioni finali.....	16
OPERAZIONE 10.1.1. PRODUZIONE INTEGRATA - Tabelle impegni	17

Art. 1 - Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola, ai sensi dell'art. 4, lett. a), del Reg. (UE) 1307/2013.

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art. 4, Reg. /UE) 1307/2013.

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o al numero dei capi o UBA allevati.

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

Organismo di controllo: Ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle disposizioni della normativa comunitaria.

Produzione integrata: Tecnica che incentiva un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti, attraverso il rispetto di disciplinari che favoriscono la riduzione dell'impiego di tali prodotti, contribuendo così in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della risorsa idrica.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura.

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Richiedente: Soggetto che presenta domanda di aiuto.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): Tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Unità Bovine Adulte (UBA): Consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tali unità di misura convenzionale derivano dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali nei relativi coefficienti di conversione in UBA definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014.

Società agricole: art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. omissis" e art. 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004.

Società cooperative agricole: Le cooperative agricole iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162).

SQNPI: Sistema di qualità nazionale produzione integrata.

Art. 2 - Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegno a favore dello sviluppo rurale.

Nel PSR della Regione Basilicata sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, obiettivi specifici e focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

La Misura 10 è finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, incentivando un uso sostenibile per orientare le scelte degli agricoltori verso il raggiungimento di un livello diffuso di maggiore "salubrità" ed eco-compatibilità dei processi produttivi agricoli nei riguardi delle risorse naturali (suolo, aria, acqua,) della biodiversità e della salute umana.

La Misura contribuisce anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca, e all'adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la salvaguardia e la conservazione delle razze animali e delle specie vegetali locali, più resilienti alle variazioni climatiche in atto.

Art. 3 - Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Costituiscono fonte normativa anche:

- Regolamento (CE) n° 834/2007 sull'agricoltura biologica e il regolamento (CE) n° 889/2008 con le modalità d'applicazione;
- Regolamento (CE) n° 882/2004 relativo ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi;
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220;
- D.M. 27 novembre 2009 n. 18354 (disposizioni per l'attuazione del Regolamenti n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e s.m.i.);
- D.M. n. 2049 1 febbraio 2012 (disposizioni per l'attuazione del reg. n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica) e s.m.i.;
- D.M. n.18321 del 9 agosto 2012 (gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione, documento giustificativo e certificato di conformità) s.m.i.;
- D.M. n. 15962 del 20 dicembre 2013 (elenco delle Non Conformità e corrispondenti misure che gli OdC devono applicare agli operatori);
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- DM n. 6513 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".
- DM n. 3536 del 08 febbraio 2016 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- DM n.1420 del 26/02/2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- Circolare Agea. Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017.

Art. 4 - Descrizione dell' Operazione

L'operazione incentiva un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti attraverso il rispetto dei Disciplinari di Produzione Integrata che favoriscono la riduzione di tali prodotti contribuendo in modo significativo alla conservazione della biodiversità e al miglioramento della risorsa idrica.

L'operazione contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno F16 "Ridurre l'impatto inquinante delle pratiche agricole e forestali sui prodotti e sull'ambiente, con particolare riferimento alle aree protette" e contribuisce inoltre alle Focus area:

- 4a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità;
- 4b) Migliore gestione delle risorse idriche;
- 4c) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;
- 5.e) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

L'operazione prevede l'adesione, per un periodo di 5 anni, dell'intera SAU aziendale, alle disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata ("Principi generali" e "Parte Speciale"), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti dall'Ufficio Fitosanitario ed approvati dalla Giunta della Regione Basilicata. Tali Disciplinari sono basati sui criteri fissati dalla Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 343 del 21/03/2014, aggiornata per ultimo dalla DGR del 22 giugno 2016 n. 695: Disciplinari di produzione integrata regionali. Anno 2016. Aggiornamenti e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 (DM 8/5/2014 – Istituzione SQNPI).

Art. 5 - Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuti:

- gli Agricoltori singoli e/o associati

Possono aderire all'operazione le imprese agricole socie di Organizzazione Produttori ortofrutticole (OP) che non abbiano attivato la Produzione integrata nei propri Programmi operativi annuali (PO). Qualora un'impresa agricola sia iscritta ad una OP può aderire alla presente operazione limitatamente alle colture per le quali l'OP non ha attivato la produzione integrata nei propri programmi operativi.

Art. 6 - Requisiti di ammissibilità

- I richiedenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice Ateco agricolo e possedere una partita IVA con codice di attività agricola;
- la superficie agricola oggetto di impegno deve essere localizzata all'interno del territorio della Regione Basilicata;
- l'agricoltore deve disporre di un fascicolo aziendale aggiornato, contenente, tra gli altri, i titoli di conduzione, della superficie aziendale, validi per tutta la durata dell'impegno e previsti in materia di tenuta del fascicolo aziendale (DPR 503/99 e circolari AGEA);

- in presenza di contratti di affitto con scadenza durante il periodo d'impegno quinquennale, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente e registrarli ed acquisirli al fascicolo aziendale;
- l'agricoltore ha l'obbligo di adesione al Sistema Nazionale di Qualità di Produzione Integrata (SQNPI) con assoggettamento al sistema di controlli eseguiti da un organismo di parte terza; l'adesione attraverso il Sistema Informativo deve essere formalizzata entro il **15 novembre 2016** (data di inizio della campagna agraria 2016-2017), e prevede la scelta dell'Organismo di controllo tra gli Enti di certificazione riconosciuti dal Mipaaf;
- la Superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad **1 ettaro**, eccetto per le colture ortive per le quali il limite minimo è di **mezzo ettaro**;
- sono ammesse a beneficiare dell'azione solo le colture presenti nei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Regione Basilicata, e di seguito riportate:
 1. **Specie Frutticole:** actinidia, agrumi, albicocco, castagno da frutto, ciliegio, fico, fragola, mandorlo, melo, noce da frutto, olivo, pero, pesco, susino, vite da tavola, vite da vino.
 2. **Specie Orticole:** anguria, asparago, carciofo, cavoli (cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo verza, cavolo cappuccio, cavolo rapa, cavolo cinese e cima di rapa), fagiolo, finocchio, insalate (cicoria, indivia riccia, indivia scarola, lattuga, radicchio), melanzana, melone, peperone, pisello, pomodoro, prezzemolo, rucola, sedano, spinacio, zucchini.
 3. **Coltivazioni erbacee:** avena, farro e triticale, barbabietola da zucchero, cece, colza, fava e favino, frumento duro, frumento tenero e orzo, girasole, mais, sorgo, erbai annuali.

Art. 7 - Localizzazione

L'Operazione è applicabile sull'intero territorio dei seguenti comuni non montani della Basilicata, definiti ai sensi della Direttiva 168/1975:

Provincia di Potenza	Provincia di Matera
Acerenza, Atella, Banzi, Forenza, Lavello, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Rionero in Vulture, San Chirico Nuovo, Tolve, Barile, Genzano di Lucania, Ginestra, Maschito, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Ripacandida, Venosa.	Bernalda, Craco, Ferrandina, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano J., Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Salandra, Scanzano J., Stigliano, Tricarico, Tursi.

Art. 8 - Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013 non è prevista l'applicazione di criteri di selezione delle domande.

Tuttavia, in presenza di risorse limitate, verranno considerati i seguenti principi per la definizione dei criteri di selezione:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE¹;
- Collocazione in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.²

Qualora, il ricorso a tali priorità non risultasse sufficiente a contenere la spesa riveniente dalla domande di sostegno, nei limiti fissati al successivo art. 12, ovvero le domande presentate da aziende ricadenti in dette Zone risultassero tali da non coprire la previsione di spesa si adotterà l'ulteriore principio correlato all'estensione delle superfici assoggettate agli impegni. Nel senso che verrà applicata la priorità alla SAU a premio di minore estensione.

Art. 9 - Impegni specifici collegati all'Operazione

L'operazione 10.1.01 ha una durata quinquennale e prevede l'applicazione per tutto il quinquennio di impegno, a decorrere dalla data del 15 novembre 2016 e fino al 14 novembre 2021, (inizio campagna agraria 2016-2017), e per l'intera SAU aziendale, limitatamente alle tipologie colturali per le quali sono stati definiti i Disciplinari di Produzione Integrata e prevede il rispetto dei seguenti impegni:

○ **Gestione del suolo e della fertilità naturale del terreno**

Superfici con pendenza media maggiore del 30%:

- Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione (lavorazioni del terreno a profondità non superiore a 15 cm che non provochino l'inversione degli strati del terreno nonché il rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno), la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature;
- Colture arboree: all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con ripetuti sfalci.

Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30% :

- Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle

¹ Ai fini dell'applicazione delle priorità, una azienda si riterrà collocata in una di dette Zone se la SAU aziendale vi ricade per almeno il 60%.

² Ai fini dell'applicazione delle priorità, una azienda si riterrà collocata in una di dette Zone se la SAU aziendale vi ricade per almeno il 60%.

ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri ;

- Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale nel periodo autunno-invernale; nel periodo primaverile-estivo, in alternativa all'inerbimento, è consentita l'epicatura a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.

Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi.

Nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni.

○ **Scelta varietale del materiale di moltiplicazione**

Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.

○ **Avvicendamento colturale**

In linea di massima vi è l'obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.

Tuttavia, il disciplinare riporta indicazioni specifiche sugli intervalli che devono rispettare le colture per il ritorno sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi-chimiche, a cui bisognerà attenersi.

Ai fini del rispetto dell'avvicendamento, i cereali autunno vernini sono considerati un'unica coltura.

○ **Fertilizzazione**

- Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali e debbono essere effettuate al momento dell'adesione all'impegno. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida entro 5 anni all'impianto o alla adesione all'impegno.

Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale basato sui criteri riportati nel DPI, oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dal DPI per ciascuna coltura che tenga conto delle asportazioni, delle disponibilità di macroelementi nel terreno, delle perdite dovute a percolazione ed evapotraspirazione, dell'avvicendamento colturale e delle tecniche di coltivazione adottate e che comporta una riduzione di almeno il 15% rispetto alla pratica ordinaria. Il Piano di fertilizzazione deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato e deve prendere in considerazione:

- dati identificativi degli appezzamenti;
- caratteristiche del terreno e dotazione degli elementi nutritivi;

- individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per N, P e K in funzione della resa prevista;
- fertilizzanti impiegabili;
- modalità ed epoche di distribuzione.
- Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60 Kg/ha/anno e a 100 Kg/ha/anno per le colture erbacee.
- **Irrigazione**
 - Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agrometeo, date e volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tranne che in caso di microirrigazione.
 - Rispetto del volume massimo di adacquamento per intervento irriguo.
 - Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nel DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura).
- **Difesa integrata**
 - Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel DPI in modo da limitare il numero dei trattamenti.
 - Obbligo di utilizzare solo principi attivi ammessi dal DPI per ciascuna coltura.
 - Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari (litri o Kg/ha/anno) indicati nel DPI.
- **Tenuta del registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino**
 - Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio. Viene effettuata una registrazione sistemica di tutte le operazioni colturali effettuate sulla superficie oggetto di impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate:
 - anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc.);
 - fertilizzazioni;
 - irrigazione;
 - monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti:
 - trattamenti fitosanitari.
 - Scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.
- **Regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari**

- In aggiunta all'obbligo di baseline previsto dal PAN, che prevede che le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposte a "verifica funzionale" con cadenza quinquennale, le aziende aderenti agli impegni della presente azione sono tenute al rispetto dell'impegno volontario della "regolazione o taratura strumentale" da effettuarsi ogni 5 anni, ai sensi della DGR 2051/2009 presso centri prova autorizzati dalla Regione. A conferma dell'avvenuta "regolazione o taratura" il centro autorizzato rilascia specifica certificazione.

I Disciplinari di Produzione integrata sono aggiornati periodicamente e i beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti approvati durante il periodo di attuazione degli impegni. Gli stessi sono accessibili sul sito della Regione Basilicata all'indirizzo:

<http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100049&area=104835&otype=1058&id=3014710>

Art. 10 - Condizionalità ed altri impegni

L'operazione 10.1.01 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg.1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di impegno e su tutta la superficie agricola condotta (inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto) al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV- Capo II del Reg. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità si richiamano anche il DM 3536/2016 e la delibera regionale di recepimento.

Nella 2^a colonna della tabella, di cui all'allegato A, sono individuati alcuni impegni più strettamente collegati all'operazione, che assumono la denominazione di "impegni pertinenti di condizionalità".

Nella 3^a colonna della predetta tabella, di cui all'allegato A, sono inoltre previsti pertinenti Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (art. 28, par. 3, del Reg.(UE) 1305/2013).

Nella 5^a colonna della tabella dell'allegato A è riportata l'Attività minima, così come definita dall'art. 4 del Reg. (UE) 1307/2013, che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Art. 11 - Combinabilità con altre operazioni o misure del programma

Combinabilità dell'operazione 10.1.1 con altre operazioni della Misura 10

Gli impegni collegati all'operazione:

- 10.1.1 "Agricoltura integrata", per le medesime superfici non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre operazioni della Misura 10 tranne che con l'operazione 10.1.3 limitatamente all'intervento "Allevatori custodi" e nel rispetto dell'art.11 Reg UE 808/2014.

Combinabilità dell'operazione 10.1.1 con altre Misure del Programma

- Gli impegni collegati all'operazione 10.1.1, non sono combinabili con quelli previsti dalla Misura 11 "Agricoltura biologica"

Art. 12 - Disponibilità finanziaria

Le risorse finanziarie per la prima annualità sono pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00).

L'aiuto annuale sarà erogato al beneficiario secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore e potrà essere disposto il pagamento di una anticipazione fino al 75% del premio spettante, così come previsto dal Reg (UE) 1306/2013, art. 75.

Art. 13 - Forma ed intensità del sostegno

Gli impegni posti in essere dal pagamento agro-climatico-ambientale dell'azione 10.1.1 vanno oltre le normali pratiche colturali richiamate nel decreto.

L'aiuto è corrisposto sulla base degli ettari di SAU oggetto di impegno e delle colture praticate secondo il seguente riparto:

Operazione **10.1.1 "Produzione Integrata"**;

COLTURE	Euro/Ha/anno
Cereali	178,00
Leguminose da granella	163,00
Foraggere avvicendate	114,00
Vite da vino	411,00
Olivo	333,00
Fruttiferi e agrumi	487,00
Ortive pieno campo	439,00

- i prati avvicendati poliennali non sono oggetto di pagamento

Art. 14 - Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente per via telematica, **entro il 15 maggio 2017**.

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo unitamente al piano di rotazione quinquennale ed infine rilasciata sul sistema SIAN.

La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 15 maggio 2017, della domanda di aiuto, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile (16 maggio);
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica con riduzione è comunque il **10 giugno 2017**.

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso che ne stabilirà modalità e termini di presentazione.

Qualora il beneficiario ometta di presentare, per uno o più anni la domanda di pagamento, il responsabile di Misura sottoporrà a controllo l'azienda per verificare che gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno siano rispettati. Negli anni in cui non viene presentata la domanda di pagamento al beneficiario non spetta lo specifico aiuto.

Art. 15 - Modifica della domanda

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda presentata. Per gli aspetti applicativi si rimanda alla apposita Circolare dell'AGEA.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato dell'avvenuto riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero di essere sottoposto a controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alla domanda, con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Art. 16 - Istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria prevede i seguenti controlli amministrativi:

- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti nel presente bando;
- la redazione del verbale/check-list di ammissibilità ovvero di non ammissibilità della domanda.

Il Responsabile delle operazioni è individuato nel responsabile di Misura.

Al termine del processo di istruttoria, verranno predisposti due elenchi contenenti:

1. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
2. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

I due elenchi di cui sopra saranno oggetto di pubblicazione, a cura del Responsabile di Misura, sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it), tale pubblicazione ha valore di notifica per le domande ammesse.

Il Responsabile di Misura comunica agli interessati, a mezzo PEC, le ragioni della “non ammissibilità” indicando i tempi e modalità per la presentazione di eventuale documentato ricorso.

Art. 17 - Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;
- che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Art. 18 - Approvazione e concessione degli aiuti

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda e mantenuti nel corso del periodo di impegni.

Terminato l'esame dei ricorsi di cui all'ultimo comma dell'art.16, il Responsabile di Misura approva in via definitiva, con proprio provvedimento amministrativo, gli elenchi degli ammessi e non ammessi. Tali nuovi elenchi saranno pubblicati sul sito web, della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

La pubblicazione sul sito regionale ha valore di notifica per le domande ammesse e non ammesse.

Art. 19 - Controlli e pagamenti

Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA.

A seguito degli esiti dai controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 20 - Cause di Forza maggiore e cessione di aziende

1. **Comunicazione** ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014, dell' 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali per la presentazione della domanda sopra definiti e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta di rinuncia/variazione all'impegno quinquennale.

Di seguito sono elencate le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1306/2013, e i documenti giustificativi comprovanti:

- a. **decesso** del beneficiario, comprovato da *certificato di morte*;
- b. **incapacità professionale** di lunga durata del beneficiario (malattia, incidente, ecc.), comprovata da *certificazione medica*;
- c. **esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda agricola che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da *provvedimento dell'autorità pubblica*;
- d. **calamità naturale** grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda agricola, comprovato da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*;
- e. **fitopatìa** grave che colpisca in toto o in parte rilevante le colture aziendali, comprovate da *attestazione/provvedimento dell'autorità competente*.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario ovvero da chi ne ha titolo al responsabile di misura, per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Il riconoscimento dell'intervenuta causa di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali non dà luogo alla restituzione di eventuali importi già liquidati a favore del beneficiario.

2. Comunicazione ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) 809/2014

Nel corso del periodo di esecuzione di un impegno, che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario può cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto, che può quindi subentrare nell'impegno per il restante periodo (cambio di beneficiario).

Per "cessione di azienda" si intende la vendita, l'affitto o altra analoga transazione relativa alla unità aziendale.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere trasferito al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a. il cessionario, entro il termine di **20 giorni consecutivi**, informa il responsabile di misura della tipologia e natura dell'avvenuta cessione;
- b. il cessionario acquisisce, entro il medesimo termine di 20 giorni, al proprio fascicolo aziendale i documenti attestanti la cessione. Tra l'interruzione del rapporto con il proprio OdC da parte del cedente e la data di subentro dell'OdC del cessionario l'azienda deve essere controllata senza soluzione di continuità.
- c. sono soddisfatte tutte le altre condizioni, di cui al presente avviso, per la concessione dell'aiuto.

Art. 21 - Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 640/2014, del DM 6566 del 08/02/2016 e del relativo atto regionale di recepimento, l'applicazione di riduzione e/o esclusione dei premi spettanti ed eventualmente già erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Avviso pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicarsi in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Art. 22 - Clausole di revisione

Ai sensi dell'art 48 del Reg 1305/2013 sono previste le seguenti clausole di revisione:

- 1) in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'art.28, par 3 del predetto Regolamento, la presente operazione dovrà essere adeguata a tali cambiamenti. Tale adeguamento dovrà essere effettuato anche per evitare il doppio finanziamento delle pratiche (art.48 par. 1 Reg 1305/2013)
- 2) poiché la durata del periodo di impegno del contratto agro-ambientale assunto con il presente bando (dal 15.05.2017 al 14.05.2022) oltrepassa il periodo di programmazione in corso, si provvederà all'adeguamento della presente operazione al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui ai punti 1. e/o 2. non sono accettati dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Art. 23 - Responsabile di Misura e responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il responsabile dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il titolare della competente Posizione Organizzativa Complessa dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA).

Art. 24 - Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2014-2020 (www.basilicatapsr.it)

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

OPERAZIONE 10.1.1. PRODUZIONE INTEGRATA - Tabelle impegni

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Gestione del suolo</p> <p>Superfici con pendenza media maggiore del 30%:</p> <p>- Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione (lavorazioni del terreno a profondità non superiore a 15 cm che non provochino l'inversione degli strati del terreno nonché il rimescolamento degli strati del profilo attivo del terreno), la semina su sodo e la scarificazione. Sono vietate le arature</p> <p>- Colture arboree: all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria l'inerbimento, anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci.</p> <p>Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:</p> <p>Colture erbacee: effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature per le quali non si applica questa limitazione, obbligo di realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri.</p> <p>Colture arboree: Obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale nel periodo autunno-invernale; nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento è consentita l'aratura</p>	<p>Non sussistono obblighi specifici in Condizionalità o Requisiti Minimi rispetto a questo impegno.</p> <p>La Norma BCAA 4 (ex Standard 1.2) - "Copertura minima del suolo" è applicata limitatamente ai terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenti in assenza di sistemazioni.</p> <p>La Norma BCAA 6 (ex Standard 2.1) - "Gestione delle stoppie", prevede la corretta gestione dei residui colturali. È specificamente vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.</p> <p>Nel caso di effettuazione della bruciatura connessa ad emergenze di carattere fitosanitario, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica, tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.</p> <p>In nessun caso le norme di Condizionalità dispongono il mantenimento dei residui colturali, dei quali è vietata la bruciatura, sulle superfici investite a seminativo. Possono infatti essere raccolte le paglie ed anche gli</p>	non pertinente	non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM.1420/2015	<p>Nella normale pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e profondità di lavorazione. Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specialmente all'impianto di prati permanenti o di vigneti. Per le colture arboree, comunque poco presenti in condizioni di presenza così estrema, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva. Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si</p>	<p>L'impegno è applicato a tutte le colture prevedendo limitazioni al tipo ed alla profondità di lavorazione del suolo diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (seminativo o arborea).</p> <p>In particolare è prevista la riduzione delle lavorazioni, inerimento dell'interfila negli impianti arborei e la riduzione della distanza tra solchi acqua che vanno oltre la condizionalità. Tali restrizioni si applicano anche su terreni che</p>	<p>Le pratiche inerenti la gestione del suolo sono registrate nell'apposita scheda del registro cartaceo o informatizzato.</p> <p>Inoltre può essere verificato in loco.</p> <p>Inoltre l'impegno può essere verificato in loco, con sopralluoghi anche speditivi nel periodo estivo / autunnale, sugli appezzamenti in cui l'aratura è stata da poco eseguita o è addirittura in corso, misurando il profilo dell'ultimo solco di aratura aperto, o il settaggio dell'aratro sulla macchina per i casi in cui, casualmente, si intercettasse il momento preciso in cui l'agricoltore effettua le lavorazioni. L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle foto satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.(Facoltativo:</p>

<p>a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi.</p> <p>Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni</p>	<p>stocchi, a differenza di quanto è invece chiesto nel presente impegno, che prevede la loro presenza sul terreno, dopo trinciatura lunga.</p> <p><i>NORMA 2.2: Avvicendamento delle colture</i></p> <p>Nell'ambito della Condizionalità, nella prossima programmazione non sarà più inserito lo standard 2.2, che disponeva - in particolare - il divieto di monosuccessione dei cereali.</p>				<p>possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm. Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo. Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>	<p>non manifestano fenomeni erosivi in presenza di sistemazioni.</p> <p>Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni</p>	<p>per facilitare il lavoro degli ispettori l'agricoltore deve presentare, assieme alla domanda di aiuto, una mappatura degli appezzamenti aziendali in cui questi sono classificati in relazione alla pendenza media di ciascuno nelle tre categorie - oltre 30% / tra 30 e 10% / meno di 10%).</p>
--	---	--	--	--	---	--	--

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Scelta del materiale di moltiplicazione</p> <p>Nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/2014 e dal DM.1420/2015	Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.	Riduzione rischio fitosanitario. Maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali.	In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari richiesti dai Disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma Decreto 24 luglio 2003)

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Avvicendamenti colturali</p> <p>Obbligo del rispetto di una rotazione quinquennale che comprende almeno tre colture principali e prevede al massimo due anni di monosuccessione per ogni coltura.</p>	<p>(si riporta di seguito come promemoria la norma di diversificazione varietale - Greening)</p> <p>“Greening”: diversificazione colturale:</p> <p>non sono soggette al vincolo le aziende ricadenti in uno dei seguenti casi:</p> <p>aziende con meno di 10 ettari di seminativi;</p> <p>- aziende la cui superficie a seminativi è costituita per più del 75% da piante erbacee da foraggio o da terreni a riposo, a condizione che la superficie dei rimanenti seminativi non superi i 30 ettari;</p> <p>- aziende la cui superficie ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente o da altre piante erbacee da foraggio o da colture sommerse, a condizione che la superficie dei seminativi non sottoposti a tali impieghi non superi i 30 ettari.</p> <p>Ai fini del rispetto della diversificazione, colture di generi botanici diversi sono considerate colture diverse.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420/15	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione colturale è impostata con la finalità principale di massimizzare il reddito aziendale. Il ristoppio di alcune colture molto rilevanti a livello nazionale, quali i cereali autunno vernini, è applicato con grande frequenza. Lo stesso avviene per alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale. In alcune condizioni è diffusa anche la pratica della monosuccessione (es. mais).</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; questo contribuisce anche alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici.</p> <p>La introduzione di colture leguminose azoto fissatrici o più in generale da rinnovo aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi.</p> <p>L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening dove si cita solamente la diversificazione delle colture.</p> <p>determina benefici ambientali e agronomici superiori al corrispondente vincolo “greening” di diversificazione colturale, per le seguenti ragioni:</p> <p>- esso si applica anche</p>	<p>L'avvicendamento deve essere registrato nelle schede colturali – Registro</p> <p>Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale</p> <p>Può essere effettuata la verifica in loco.</p> <p>Il DM 6513/2014 recita infatti” Gli agricoltori entro la data di presentazione della domanda “Unica “ depositano nel fascicolo aziendale il Piano colturale e sono impegnati a comunicare gli eventuali aggiornamenti dello stesso (ART: 31)</p>

						<p>ad aziende esentate dal vincolo "greening";</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiede che nel corso degli anni su un determinato terreno sia praticato l'avvicendamento delle colture, a differenza del vincolo "greening" che può essere soddisfatto anche coltivando le diverse colture in monosuccessione su diverse porzioni dell'azienda senza determinare i benefici della rotazione; - considera i cereali vernini (frumento, triticale, orzo, avena, ecc.) come una stessa coltura e quindi tali da non dare luogo ad avvicendamento, mentre il criterio di diversificazione li considera colture diverse in quanto appartenenti a generi botanici diversi; - determina, attraverso il limite di un solo ristoppio e quindi di coltivazione di una stessa coltura per non più di tre volte nel quinquennio, un'incidenza media della coltura principale pari al 60% , inferiore a quella consentita dal vincolo 	
--	--	--	--	--	--	---	--

						"greening" (75%), con conseguente incremento delle colture meno redditizie, a beneficio della seconda e terza coltura	
--	--	--	--	--	--	--	--

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Fertilizzazione</p> <p>-Effettuare l'analisi fisico chimica del terreno secondo le indicazioni specifiche previste dai disciplinari. Le analisi hanno validità di 5 anni per le colture annuali e debbono essere effettuate al momento dell'adesione all'impegno. Per le arboree bisogna disporre di almeno una analisi valida –entro 5 anni dall'impianto o al momento dell'adesione all'impegno.</p> <p>-Obbligo di adottare un piano di fertilizzazione annuale per coltura, sottoscritto da un tecnico abilitato, basato sui criteri riportati nel DPI, oppure adottare le schede di fertilizzazione definite dal DPI per ciascuna coltura che comportino una riduzione di almeno il 15% rispetto alla pratica ordinaria. L'impostazione del Piano di fertilizzazione deve prendere in considerazione:</p> <p>-Dati identificativi degli appezzamenti</p> <p>-Caratteristiche del terreno e</p>	<p>Atto A4 - CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto Ministeriale MIPAAF 7 aprile 2006 (Decreto effluenti).</p> <p>In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Basilicata per le Zone Vulnerabili da Nitrati (DCR n.119 /2006), si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:</p> <p>-obblighi amministrativi;</p> <p>-obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>-obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>-divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo delle registrazioni delle fertilizzazioni x direttiva nitrati in ambito condizionalità come segue:</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:</p>	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420 /15	<p>Nella pratica ordinaria di norma non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale. Vengono considerati solo parzialmente gli apporti delle precessioni e non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto non è pratica sempre abituale.</p>	<p>Il piano di fertilizzazione dei DPI persegue l'obiettivo di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input fertilizzanti.</p> <p>Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ed aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.</p> <p>Il piano di fertilizzazione si basa sulle previsioni di produzione, le caratteristiche pedologiche del terreno, le precessioni colturali, la piovosità invernale. Questo permette di garantire le rese/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali.</p>	<p>Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura</p> <p>Verifica dei certificati delle analisi del suolo.</p> <p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Verifica delle fatture di acquisto dei fertilizzanti e relativo bilancio entrate/uscite.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p>

<p>dotazione degli elementi nutritivi</p> <p>-Individuazione dei fabbisogni delle colture almeno per N, P e K in funzione della resa prevista</p> <p>-Fertilizzanti impiegabili</p> <p>-Modalità ed epoche di distribuzione</p> <p>-Obbligo di frazionamento della quota azotata per le colture arboree per dosi totali superiori a 60Kg/ha/anno e a 100kg/ha/anno per le colture erbacee</p>	<p>Obbligo di registrazione fertilizzazioni per le sole aziende in ZVN con allevamenti che producono più di 1000 kg di N/anno di origine zootecnica.</p> <p>Nelle zone ordinarie vanno registrati gli impieghi dei reflui sono in aziende che producono più di 3000 kg N/anno.</p>	<p>- obblighi amministrativi;</p> <p>- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</p> <p>- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</p> <p>- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).</p> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>					
---	--	--	--	--	--	--	--

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Irrigazione</p> <p>Determinazione di epoche e volumi irrigui basandosi almeno sui dati pluviometrici o preferibilmente tramite la redazione di bilanci irrigui basati su schede irrigue, servizi telematici, strumenti specialistici per il monitoraggio delle condizioni di umidità del terreno. I dati agrometeo, date e volumi degli interventi irrigui devono essere registrati tranne che in caso di microirrigazione.</p> <p>Rispetto del volume massimo di adacquamento per intervento irriguo</p> <p>Divieto di effettuazione dell'irrigazione per sommersione e per scorrimento nei nuovi impianti frutticoli e per le colture indicate nel DPI (fatta eccezione per consorzi operanti con turni irrigui che non garantiscono continuità di fornitura)</p>	<p>BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420//15	Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.	Gli impegni dei DPI consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide, e lo sviluppo di aversità.	<p>Registrazione degli interventi irrigui e del dato pluviometrico o della documentazione relativa al piano di irrigazione.</p> <p>Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio)</p>

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Difesa integrata</p> <p>-Obbligo di giustificare i trattamenti sulla base dei monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nei disciplinari in modo da limitare il numero dei trattamenti</p> <p>-Obbligo di utilizzare solo i principi attivi ammessi dai DPI per ciascuna coltura.</p> <p>-Obbligo di rispettare le dosi, il numero di trattamenti e le modalità di distribuzione del prodotto fitosanitari (Litri o Kg/ha) indicate nel DPI.</p> <p>In linea generale gli interventi fitoiatrici devono essere giustificati in funzione della stima del rischio di danno. La valutazione del rischio deve avvenire attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche di pericolosità degli agenti dannosi. L'individuazione dei momenti e delle strategie di</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>Include gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <p>-Registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)</p> <p>-Rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;</p> <p>-Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);</p> <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari:</p> <p>a)gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Dlgs 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.) o tramite una specifica consulenza aziendale</p> <p>b)Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il</p>	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420/15	La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e a seguito della applicazione del PAN anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale – non aziendali – rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici , ecc.).	L'impiego dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di difesa integrata volontaria.	<p>Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino. Qualora nelle schede campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, vengono verificate l'indicazione sulle schede dei parametri relativi.</p> <p>Verificata, quando per il rilievo di tali parametri sono necessari specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.), la presenza di tali dispositivi in campo.</p> <p>Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione Integrata, l'addetto al controllo verifica su di essi la compatibilità delle date dei trattamenti eseguiti</p> <p>Verifica (attraverso l'esame delle schede di coltura) oltre all'ammissibilità all'impiego dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione;</p> <p>Mediante ispezione degli</p>

<p>intervento più opportune variano in relazione alla natura e alle caratteristiche delle avversità. La giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazioni di carattere zonale per aree omogenee. Nei DPI per ogni singola coltura sono riportati:</p> <p>-descrizione delle avversità</p> <p>-criteri di intervento</p> <p>-principi attivi e ausiliari</p> <p>-note e limitazioni d'uso</p>	<p>che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.</p> <p>c)Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.</p> <p>d)Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.</p>			<p>applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto delle norme indicate in etichetta.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata. Nella pratica ordinaria quindi gli utilizzatori professionali possono effettuare più trattamenti e non hanno vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati. Questo favorisce un</p>	<p>alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. sanitari.</p> <p>L'impiego di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci.</p> <p>Ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze.</p>	<p>appezzamenti con colture in atto si riscontra l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni.</p> <p>È possibile a seconda del periodo il prelievo di materiale vegetale - frutti, foglie, infestanti, ecc - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui</p> <p>l'azienda pratici la DIA o comunque in tutti quei casi in cui, sulle schede, risultino non</p> <p>indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico</p>
---	---	---	--	--	--	---	--

					<p> maggiore controllo delle avversità e del mantenimento o della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata. Ad esempio nel caso della ticchiolatura in caso di condizioni particolarmente avverse, dovendo rispettare un numero limitato di numero di trattamenti come nella relativa scheda del DPI, le produzioni possono subire danni (anche solo estetici) che declassano parte del prodotto ottenuto. </p>	
--	--	--	--	--	--	--

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p>Tenuta del Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino</p> <p>Obbligo della tenuta di un Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino cartaceo o informatizzato dove vengono registrate le operazioni colturali e di magazzino per ciascuna coltura richiesta a premio.</p> <p>Viene effettuata una registrazione sistematica di tutte le operazioni colturali effettuate nella superficie oggetto dell'impegno. In particolare il registro contiene le seguenti schede dettagliate:</p> <p>anagrafica e dati dell'azienda pratiche agronomiche (semina, lavorazioni ecc) fertilizzazioni irrigazione monitoraggi aziendali con descrizione dei rilievi eseguiti trattamenti fitosanitari scarico e carico di magazzino dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</p> <p>CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.</p> <p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.</p> <p>Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420//15	Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale in corso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	Verifica della completezza e veridicità delle schede colturali e di magazzino

IMPEGNI	CGO E BCAA - CONDIZIONALITA' NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRI REQUISITI NAZIONALI O REGIONALI	ATTIVITÀ MINIME	NORMALE GESTIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	VERIFICA IMPEGNI BENEFICIARIO
<p><u>Regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari</u></p> <p>- In aggiunta all'obbligo di baseline previsto dal PAN, che prevede che le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere sottoposta a "verifica funzionale" con cadenza quinquennale, le aziende aderenti agli impegni della presente azione sono tenute al rispetto dell'impegno volontario della "regolazione o taratura strumentale" da effettuarsi ogni 5 anni, ai sensi della DGR 2051/2009 presso centri prova autorizzati dalla Regione. A conferma dell'avvenuta "regolazione o taratura" il centro autorizzato rilascia specifica certificazione.</p>		<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari</p> <p>Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"</p> <p>L'art. 12 prevede che tutte le attrezzature impiegate per uso professionale devono essere sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016.</p> <p>Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale (cioè il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico autorizzato o da una struttura certificata)</p>	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513/14 e dal DM.1420//15	Non pertinente	La regolazione strumentale volontaria consente di adeguare le modalità di impiego delle macchine irroratrici alla tipologia e alle condizioni delle colture da trattare, in modo da ridurre la dispersione nell'ambiente dei prodotti fitosanitari in misura più accentuata rispetto al solo controllo funzionale obbligatorio.	L'attuazione dell'impegno viene verificata mediante l'attestazione di avvenuta regolazione strumentale delle irroratrici, rilasciata dal Centro Prova al termine dell'operazione.